



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI FIRENZE

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|-------|------------|
| <input type="checkbox"/> | _____ | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | _____ | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | _____ | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | _____ | |
| <input type="checkbox"/> | _____ | |
| <input type="checkbox"/> | _____ | |
| <input type="checkbox"/> | _____ | |
| <input type="checkbox"/> | _____ | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2199/13
depositato il 26/11/2013

- avverso la sentenza n. 20/3/13 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di FIRENZE
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE

proposto dal ricorrente:

difeso da:
RICCI DR. ANDREA
VIALE MAZZINI 40 50132 FIRENZE FI

Atti impugnati:

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B0 | IRPEF-ADD.REG. 2006 |
| AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B0 | IRPEF-ADD.COM. 2006 |
| AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B01 | IRPEF-ALTRO 2006 |
| AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B0 | IRPEF-ADD.REG. 2007 |
| AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B0 | IRPEF-ADD.COM. 2007 |
| AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B0 | IRPEF-ALTRO 2007 |

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 2199/13

UDIENZA DEL

27/04/2015

ore 14:30

SENTENZA

N°

862/5/15

PRONUNCIATA IL:

27.4.2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13 MAG 2015

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE



appresentata e difesa dal Dr. Andrea Ricci propone appello alla sentenza n° 20/2013 con cui la CTP di Firenze respingeva i ricorsi proposti dalla contribuente avverso gli avvisi d'accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate di Firenze.

La vertenza trae origine dalla rideterminazione del reddito in via sintetica per gli anni d'imposta 2006 e 2007 sul presupposto di una presunzione di maggior capacità contributiva derivata dall'applicazione degli indici di cui al Prov. Dir. 14/02/2007.

I motivi d'appello possono essere così sintetizzati:

in via prelinare:

a) contrasto delle disposizioni in tema di accertamento sintetico con la riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost. in quanto gli elementi indicativi della capacità contributiva dovrebbero essere previsti da una norma primaria e non, come nel nostro caso, da un Decreto Ministeriale; inoltre la casa di abitazione non può rientrare negli indici di capacità contributiva in quanto l'art. 47 c.2 della Cost. ne promuove la proprietà inoltre l'art. 38 c. 4 DPR 600/73 e conseguenti provvedimenti amministrativi sono in contrasto con il principi dello Statuto del contribuente;

in via principale:

la contribuente eccepisce un difetto di motivazione dell'avviso in quanto lo stesso si basa su presunzioni semplici la cui gravità precisione e concordanza devono trovare conferma all'esito del contraddittorio endoprocessuale tra fisco e contribuente come di poi espressamente previsto dalla Legge 78/2010; lamenta inoltre la violazione dello Statuto del contribuente per la mancata emissione, al termine dell'attività istruttoria, del processo verbale inoltre la mancata indicazione della tipologia di reddito evaso, non essendo stata indicata l'eventuale provenienza del maggior reddito attribuito ed infine la carenza di legittimazione in capo al Direttore dell'Agenzia ad emanare il provvedimento del 14/02/2007 e di conseguenza la sua totale inefficacia; in via subordinata chiede la non applicazione delle sanzioni per mancanza di colpa e dolo come richiesto dal D.Lgs 472/97.

Nel giudizio si costituisce l'Ufficio con proprie controdeduzioni e richiesta di conferma della impugnata decisione.

Motivi della decisione

La Commissione ritiene di respingere l'eccezione preliminare in quanto l'art 23 Cost. contiene una riserva di legge relativa e non assoluta dovuta al fatto che la legge statale ordinaria non disciplina tutta la materia come accade nella riserva di legge assoluta.

Nella riserva di legge relativa, la legge statale può essere integrata da altre fonti normative sottostanti come avvenuto nel nostro caso con il D.M. Del 19/11/92.

Priva di fondamento è anche l'eccezione dell'inserimento della prima casa tra i beni indice.

Va sul punto ricordato che la Corte Costituzionale dichiarò non fondata la questione di legittimità (sent. 283/87) dell'art. 38 c. 4 DPR 600/73 in riferimento all'art. 53 della Costituzione, in quanto riferisce ad elementi che devono essere rigorosamente dimostrati e sono idonei a costituire fonte sicura di rilevamento della capacità contributiva come *la disponibilità in Italia e all'estero di autoveicoli nonché di residenze principali e secondarie*.

La disponibilità di tali beni costituisce quindi una presunzione di capacità contributiva da qualificare come legale ai sensi dell'art. 2728 cc perchè è la stessa legge che impone di

2199/13

ritenere conseguente al fatto certo di tale disponibilità la presunzione di un maggior reddito.

Pertanto il Giudice tributario, una volta accertata l'effettività degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di togliere a tali elementi la loro capacità presuntiva, che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offre in ordine alla provenienza non reddituale e quindi non imponibile delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati nella norma.

La circolare 49/E del 09/08/2007 in tal senso, pone l'accento su un ulteriore aspetto fondamentale nella determinazione sintetica del reddito, ossia l'aspetto "familiare". In particolare l'Agenzia sottolinea l'opportunità di "valutare la complessiva posizione reddituale dei componenti il nucleo familiare essendo evidente come.....gli elementi indicativi di capacità contributiva.....possano trovare giustificazione nei redditi degli altri componenti il nucleo familiare".

Nel nostro caso la contribuente ha offerto la prova contraria, documentando che l'acquisto dell'abitazione principale è avvenuto grazie anche al concorrente contributo di tutti i familiari con la stessa conviventi.

In tal senso non può essere accolta l'eccezione dell'Ufficio, che rappresenta di avere tenuto conto - in percentuale - dell'intervento reddituale degli altri componenti, considerato che l'indagine è volta ad individuare la capacità contributiva complessiva della contribuente riferita agli indici di spesa come individuati.

Si ritiene di compensare le spese di lite in considerazione della giurisprudenza ancora non concorde sulla materia.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Firenze, accoglie l'appello. Spese compensate. Così deciso in Firenze: addì 27 aprile 2015.

Il Relatore

Il Presidente

